

PROGETTAZIONE GEOTECNICA

L'art. 41, comma 1, del DPR 328/2001 prevede espressamente che **formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'Albo dei Geologi** «... in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità ... di **progettazione degli interventi geologici** ... relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: ... b) ... la programmazione e **progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali**, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) ... la programmazione e **progettazione degli interventi geologici** e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la **relativa** programmazione, **progettazione** e direzione dei lavori; ...».

La giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del **geologo in ogni livello della progettazione** mediante presenza nel relativo gruppo **quale «progettista specialista»** (Consiglio di Stato: sentenza n. 1492/2016; sentenza n. 1918/2016; sentenza n. 1595/2016; sentenza n. 3285/2016; parere n. 1767/2016; sentenza n. 3044/2017; sentenza n. 3364/2017; sentenza n. 4003/2017; sentenza n. 5666/2009; TAR Puglia - Lecce sentenza n. 1036/2018; TAR Campania - Napoli sentenza n. 1578/2014).

Le linee guida dell'ANAC n. 1 attuative del D.Lgs. 50/2016 («Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria»), alla fine del paragrafo II.3 rubricato «Divieto subappalto relazione geologica», qualificano chiaramente **il geologo «progettista specialista»**.

Sempre l'ANAC, nel parere prot. n. 65434 del 25.07.2018, ha ritenuto **il geologo «progettista specialista»**, sulla base delle richiamate linee guida n. 1, e ha dichiarato legittima una procedura nella quale al geologo è stata affidata la progettazione esecutiva;

L'art. 41, comma 1, lettere e) e q), del DPR 328/2001, **nel riepilogare ed elencare tutte le competenze del geologo iscritto alla sezione A dell'Albo professionale, vi ricomprende espressamente le “indagini geotecniche” e la “relazione geotecnica”**, cosicché alcuna competenza professionale esclusiva - o addirittura riservata - si può attribuire al progettista “strutturale” per la verifica della compatibilità geotecnica della struttura con le caratteristiche del terreno;

Nello specifico, la giurisprudenza ha riconosciuto la **competenza ripartita o concorrente del geologo e dell'ingegnere civile ed ambientale a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica, oltre che ad effettuare le presupposte indagini e modellazioni geotecniche:**

“La relazione geotecnica si compone per sua natura di due parti, logicamente e tecnicamente distinte: la prima consta di una indagine sul suolo e sottosuolo e delle sue risposte, astrattamente possibili, la seconda riguarda la specificazione dell'insieme progetto-terreno e la sua risposta alle sollecitazioni. Questa dicotomia, insita nella natura stessa della relazione geotecnica, spiega che spetta al solo ingegnere redigere la relazione geotecnica nella sua seconda parte, quella progettuale, laddove la competenza è sovrapponibile, vale a dire appartiene ad entrambe le

categorie professionali, per quanto riguarda le indagini e le relazioni geotecniche, nella loro prima parte, ovvero quella prodromica” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 192 del 18 maggio 1991);

“Solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere n. 164 del 25 marzo 1992);

“Nella formazione della relazione geotecnica l'ingegnere progettista deve servirsi dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, parere n. 154 del 2 giugno 1994);

Si “sgombra il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l'ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 701 del 4 maggio 1995);

“Ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni” (Consiglio di Stato, Quarta Sezione, sentenza n. 491 del 29 gennaio 2002);

“Possono le relazioni geotecniche essere redatte e firmate dal geologo che ne abbia curato le presupposte prestazioni professionali specialistiche, così come ben può l'Amministrazione committente far ricorso, secondo le circostanze, all'affidamento dei relativi incarichi professionali soltanto al progettista (che sia abilitato a svolgerle) od anche, in regime di complementarietà, ad entrambi” (T.A.R. Marche, sentenza n. 902 del 9 giugno 2000);

Si deve “considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le Norme Tecniche delle Costruzioni” (T.A.R. Lazio - Roma, Sezione Terza, sentenza n. 5231 del 25 maggio 2009);

“Ed invero, secondo la giurisprudenza prevalente, ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1998 nonché la redazione delle conseguenti relazioni. Tuttavia la redazione dell'elaborato può richiedere l'intervento di un ingegnere in relazione alla specificità del singolo intervento (ad esempio edilizio o infrastrutturale). ... dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche” (T.A.R. Campania - Napoli, Sezione Prima, sentenza n. 5786 del 13 dicembre 2011);

Indicano le prove geotecniche come specifiche dell'attività del geologo “sia la legge n. 112 del 1963, disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, sia più di recente il D.P.R. 5-6-2001 n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Invece tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art 16 d.p.r. 328 del 2001) solo in parte per gli ingeneri (art 46 comma1 lettera a) del d.p.r. 318 del 2001 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per la ingegneria civile)" (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenza n. 3757 del 26 aprile 2012);

"La relazione geotecnica è di competenza ripartita o concorrente con un ingegnere civile e ambientale" (T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, sentenza n. 9850 del 23 luglio 2019).

Fermo quanto sopra riportato, si segnalano le delibere dell'ANAC n. 1206 del 18.12.2019 e n. 80 del 27.01.2021.

